

## TITOLO VII. VALUTAZIONE DELL'ANNO SCOLASTICO E REGOLAMENTO SULLE ASSENZE.

**Il D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009, all'art. 2 c. 10** dispone quanto segue:

“Nella scuola secondaria di primo grado, ferma restando la frequenza richiesta dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2004 (frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato) e successive modificazioni, ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilità di procedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate”.

In ragione della suddetta normativa, **degli artt. 2 e 3 del DL 1/09/2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30/10/2008, n. 169**, il Collegio dei docenti ha deliberato il seguente regolamento in relazione alla materia in oggetto.

### Art. 1

Gli studenti, secondo quanto previsto dallo “Statuto delle studentesse e degli studenti”, sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere agli impegni di studio.

### Art. 2

Per l'accesso alla valutazione finale di ogni studente nella scuola secondaria di I grado è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.

Il limite massimo di ore di assenza concesse, nel quadro orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell'anno scolastico, è fissato, per ogni classe, secondo le seguenti tabelle:

Classi	Ore settimanali	Ore annuali	Assenze consentite (25% totale) ore
Primaria Maenza	27	891	223
Primaria Roccagorga centro e Prati	28 (con mensa)	924	231
Classe a tempo pieno Primaria Roccagorga	40 ore	1320	330
Secondaria I grado Maenza e Roccagorga	Ore 36	1188	297

### Art. 3

Sono computate come ore di assenza secondo il numero delle ore giornaliere effettive

- **entrate posticipate**
- **uscite anticipate**
- **assenze per malattia**
- **assenze per motivi familiari**
- **non frequenza in caso di non partecipazione a viaggi di istruzione o a visite guidate**
- **non partecipazione alle attività organizzate in ore curricolari**

### Art. 4

Non sono computate come ore di assenza:

- **la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel pof e/o approvati dal consiglio di classe, attività di orientamento rivolte agli alunni della scuola primaria)**
- **la partecipazione ad attività di orientamento presso la scuola secondaria di II grado**
- **la partecipazione ad esami di certificazione esterna o concorsi (Trinity, Delf).**
- **le entrate posticipate e le uscite anticipate disposte dall'istituzione scolastica per motivi organizzativi.**

### Art. 5

**Sulla base di quanto disposto nel DPR 122/2009**, si considerano assenze continuative che possono consentire di derogare ai limiti sopra riportati:

- assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all'atto della dimissione e convalidato dal medico curante
- assenze continuative superiori a 30 giorni o assenze ricorrenti per grave/cronica malattia documentata con certificato del medico curante attestante la gravità della patologia.
- assenze per gravi motivi personali o familiari (provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza, gravi patologie dei componenti del nucleo familiare entro il secondo grado)
- partecipazione ad attività sportiva di livello agonistico o la frequenza del Conservatorio, in quanto valutabili nel curriculum delle discipline scolastiche;
- soggiorni all'estero degli alunni stranieri per motivi familiari;
- soggiorni all'estero per motivi religiosi.

Tali deroghe sono concesse a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il Consiglio di Classe determina nel merito con delibera specifica e con motivazioni documentate.

#### **Art. 6**

Il mancato conseguimento, tenuto conto delle deroghe riconosciute, della quota di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato comporta la non validità dell'anno scolastico, la conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale.